

ALLEGATO 1

Le modifiche e le integrazioni sono riportate in corsivo

Misura 11 - Agricoltura biologica (art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013) modifiche all'allegato A del D.D. 1775/2015 e integrazioni per l'attuazione dell'annualità 2020.

La misura vuole sostenere nelle aziende agricole l'introduzione o il mantenimento del metodo di produzione biologica, pertanto l'impegno consiste nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.

La presente procedura è attivata nelle more dell'approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della Commissione Europea, pertanto con il presente avviso viene consentita la presentazione delle domande di aiuto precisando che la selezione dei beneficiari è subordinata alla definitiva approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della Commissione Europea.

Condizioni di ammissibilità per accedere alla misura e permanere nel regime di aiuto

L'impegno di durata quinquennale, *annualmente prorogabile fino a 7 anni* deve interessare l'intera superficie dell'UTE in possesso del beneficiario cui la domanda di adesione è riferita.

La superficie minima a premio per accedere alla misura, data di presentazione della domanda, deve essere pari ad almeno 1 Ha eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,5 Ha.

La superficie minima accertata in fase di pagamento deve essere pari ad almeno 1 Ha eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,5 Ha, pena la decadenza dal regime di aiuto e recupero di quanto eventualmente già percepito.

I beneficiari devono essere:

- in attività ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"- art.3 "Agricoltore in attività" alla data di presentazione della domanda.
- iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici (EROB - sez. 1.1, 1.3 e 1.2. Per la sezione 1.2 che comprende le aziende miste l'UTE per quanto riguarda i terreni deve essere condotta interamente con il metodo biologico e l'allevamento convenzionale), alla data di presentazione della domanda o alla data di approvazione della graduatoria.

Limitazioni

Ai sensi dell'art.47 del reg. UE 1305/2013 nel corso del quinquennio, *annualmente prorogabile fino a 7 anni*, l'impegno si applica ad un numero di ettari e appezzamenti fissi.

L'introduzione o il mantenimento del metodo di produzione biologica viene riconosciuto ai fini del premio a livello di UTE e non di singola superficie.

Le superfici ammesse a premio devono essere effettivamente coltivate nell'annualità di riferimento ed essere presenti nel Piano di coltivazione.

Beneficiano degli aiuti le imprese agricole che conducono superfici collocate sul territorio regionale, ove un'UTE è situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

Il premio per i seminativi e pascoli collegati all'allevamento condotto con il metodo biologico è concesso esclusivamente alle UTE con consistenza minima di allevamento uguale a 5 UBA.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali.

La misura ricomprende due sottomisure:

- 11.1 "Introduzione dell'agricoltura biologica"
- 11.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

Sottomisura 11.1 "Introduzione dell'agricoltura biologica" omissis

Interventi ammissibili

L'impegno di durata quinquennale, *annualmente prorogabile fino a 7 anni* prevede l'introduzione del metodo di produzione biologica di cui al reg.CE n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.

Limitazioni

L'introduzione del metodo di produzione biologica viene riconosciuta a livello di UTE e non di singola superficie, pertanto l'UTE deve essere totalmente oggetto di conversione al metodo di produzione biologica.

Fermo restando il periodo di conversione regolamentare, il pagamento del premio relativo all'introduzione è riconosciuto per tutte le colture per due sole annualità, per le restanti annualità ad impegno il premio è concesso come mantenimento del metodo di produzione biologica .

Il pagamento del premio relativo all'introduzione è riconosciuto per due annualità anche in presenza dell' annullamento del periodo di conversione relativo a tutta l'UTE o a parte di essa.

L'assegnazione del premio quale introduzione viene determinato a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti.

Tipo di sostegno

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno, riportata in domanda per la quale si richiede ed è stata ammesso il pagamento, ed è strettamente legato alla macrotipologia di coltura effettuata e dettagliata nel piano di coltivazione:

- Vite: 840 €/Ha
- Olivo e altre arboree: 720 €/Ha
- Castagneto da frutto: 380 €/Ha
- Seminativo collegato ad allevamento biologico: 308 €/Ha
- Seminativo: 293 €/Ha

- Pascolo collegato ad allevamento biologico: 126 €/Ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 480 €/Ha

Beneficiari

- Iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici successivamente al 31 dicembre 2014;
- Iscrivibili all'EROB a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della notifica iniziale per l'iscrizione all'Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e la cui iscrizione all' EROB sia avvenuta alla data di approvazione della graduatoria.

Sottomisura 11.2 “Mantenimento dell'agricoltura biologica”

Interventi ammissibili

L'impegno di durata quinquennale, *annualmente prorogabile fino a 7 anni*, prevede il mantenimento del metodo di produzione biologica di cui al reg.CE n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.

Limitazioni

Il mantenimento del metodo di produzione biologica viene riconosciuto a livello di UTE e non di singola superficie pertanto l'UTE deve essere totalmente oggetto di mantenimento al metodo di produzione biologica o in parte oggetto al mantenimento e in parte a conversione.

L'assegnazione del premio quale mantenimento viene determinato a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti.

Tipo di sostegno

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno, riportata in domanda per la quale si richiede ed è stata ammesso il pagamento, ed è strettamente legato alla macrotipologia di coltura effettuata e dettagliata nel piano di coltivazione:

- Vite: 700 €/Ha
- Olivo e altre arboree: 600 €/Ha
- Castagneto da frutto: 300 €/Ha
- Seminativo collegato ad allevamento biologico: 275 €/Ha
- Seminativo: 244 €/Ha
- Pascolo collegato ad allevamento biologico: 105 €/Ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 400 €/Ha

Beneficiari

- Iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici al 31 dicembre 2014.

Disposizioni proprie di misura

Criteri di selezione

<i> Criterio </i>	<i> Specifiche </i>	<i> Punti (fino a) </i>
 I <i> Grado di svantaggio (zona montana) </i>	<i> a) "% di superficie condotta della UTE ricadente in zona montana" >60% </i>	 6
	<i> b) % di superficie condotta della UTE ricadente nella zona montana >30% e ≤ 60% </i>	 3
 II <i> Zone Natura 2000: SIC, ZPS, SIR </i>	<i> % di superficie condotta della UTE ricadente in Zone natura 2000 >50% </i>	 10
 III <i> Parchi (Fuori Natura 2000) </i>	<i> % di superficie condotta della UTE ricadente nel parco >50% </i>	 3
 IV <i> Zone ZVN </i>	<i> % di superficie condotta della UTE ricadente in ZVN >50% </i>	 5
	 Totale 	 27 (massimo)

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

Rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti fitosanitari.

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in attesa di un successivo atto della Giunta regionale.

Le regole di condizionalità devono essere rispettate a livello di azienda e il mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base al DM n.180/2015 e successivo atto della Giunta regionale.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli previsti dall'allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" in attesa di un successivo atto della Giunta regionale.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei fitosanitari comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

Rispetto delle disposizioni specifiche di misura

Le disposizioni specifiche di cui all'art.35 del reg. delegato UE n.640/2014 e al Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime di aiuto saranno dettagliate con successivo atto della Giunta regionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni specifiche comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

Adempimenti procedurali

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 32/2015, i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in **domanda di aiuto** e **domanda di pagamento**.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle dotazioni finanziarie ed alle condizioni di accesso previste.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 32/2015 accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Fasi del procedimento

Presentazione delle domande di aiuto	a far data dall'approvazione del presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2015.
Approvazione della graduatoria	subordinata alla definitiva approvazione del Programma da parte della Commissione Europea e dei successivi atti regionali
presentazione dei recessi dall'impegno quinquennale relativi alla sottomisura 214 a PSR 2007-2013	a far data dall'approvazione del presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2015

Fasi del procedimento annualità 2020

<i>Presentazione delle domande di pagamento*</i>	<i>a far data dall'approvazione del presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2020.</i>
--	---

* Decreto del Direttore n. 140 del 31 dicembre 2015 avente ad oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) – abrogazione decreto n. 32/2015 e succ.

mod. e integrazioni".

La durata dell'impegno è pari a 5 anni prorogata di una annualità, (impegno complessivo 6 anni), a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento annualità 2020 (16 maggio 2020 - 15 maggio 2021).

La non presentazione della domanda di pagamento comporta la conclusione dell'impegno quinquennale al 15 maggio 2020.

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il 15 maggio 2015 con le modalità previste dal punto 3.8 del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 Marzo 2015 e s.m.i.

Le domande di pagamento, subordinate all'approvazione del PSR della Toscana 2014-2020, fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione presentato dal richiedente ai sensi del DM 12 Gennaio 2015 n. 162 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 Marzo 2015, secondo le scadenze regolamentari vigenti per l'annualità 2015, pertanto l'ultimo piano di coltivazione viene considerato utile ai fini della definizione delle superfici a pagamento.

Possono presentare domanda di aiuto anche a coloro che concludono l'impegno quinquennale relativo all'azione 214 a.1" "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica", assunto aderendo al Bando di cui al D.D. n. 1661/2010, considerando concluso il precedente impegno al 15 maggio 2015, o al prolungamento impegno (5+1) di cui al D.D. n. 1381/2014.

La graduatoria delle domande finanziate è fatta in base all'assegnazione finanziaria di riferimento.

La durata dell'impegno è pari a 5 anni, *annualmente prorogabile fino a 7 anni*, a partire dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto (16 maggio 2015- 15 maggio 2020).

Negli anni successivi al primo il beneficiario, entro il 15 maggio di ogni anno, è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento.

Le richieste di recesso dall'impegno quinquennale, *annualmente prorogabile fino a 7 anni*, relativi alla sottomisura 214a "Pagamenti agroambientali" programmazione 2007-2013 devono pervenire entro il termine ultimo del 15 maggio 2015, sono riconosciuti gli eventuali premi non ancora riscossi per le precedenti annualità assoggettate ad impegno. Coloro che non recedono dall'impegno quinquennale di cui alla sottomisura 214 a "Pagamenti agroambientali "del PSR 2007 – 2013, devono adeguarsi alle nuove disposizioni di cui al DM n.180/2015 e successivo atto regionale portando a termine l'impegno quinquennale, *annualmente prorogabile fino a 7 anni*, pena quanto previsto dalla relativa normativa di attuazione.

Ricevibilità delle domande di aiuto e pagamento

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono disciplinate dal del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32 del 31 marzo 2015.

Adempimenti successivi all'approvazione del PSR della Toscana 2014-2020

Le ulteriori disposizioni tecniche e procedurali saranno definite con successivi atti a seguito dell'approvazione del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della CE con particolare riferimento tra l'altro a:

- approvazione graduatoria;
- gestione delle domande parzialmente finanziabili per insufficienza delle risorse previste;
- combinazioni e cumuli con altre misure;

- calcolo delle superfici in caso di colture arboree e della consistenza minima dell'allevamento biologico;
- gestione delle mancate domande di rinnovo e/o ampliamento;
- comunicazione di causa di forza maggiore, recesso, trasferimento impegno;
- elencazione e specificazione delle regole di condizionalità a livello regionale di cui al Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015;
- specificazione a livello regionale dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM n. 180 del 23/01/2015;
- disposizioni specifiche di cui all'art.35 del reg. delegato UE n.640/2014 e al DM n.180 del 23/01/2015 relative alle inadempienze, alle riduzioni ed esclusioni dal regime di aiuto.
- modalità di conferma della domanda di adesione presentata ai sensi del presente provvedimento.